REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

REGIONE PUGLIA

ANNO LVII | BARI, 16 NOVEMBRE 2026 | **n. 91 *suppl.***



Corte Costituzionale e provvedimenti organi giurisdizionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della Legge regionale 15 giugno 2023, n. 18, è pubblicato con frequenza bisettimanale, attraverso edizioni ordinarie, di norma il lunedì e il giovedì, straordinarie e supplementari. Il BURP si articola in tre sezioni.

Nella prima sezione sono pubblicati gli atti della Regione Puglia, di seguito elencati per tipologia:

a) lo Statuto, le leggi e i regolamenti regionali;
b) gli atti aventi contenuto normativo a rilevanza esterna;
c) le deliberazioni del Consiglio regionale;
d) le deliberazioni della Giunta regionale;
e) i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
f) i decreti del Presidente del Consiglio regionale;
g) le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
h) le determinazioni dirigenziali aventi contenuto di interesse generale, in primis quelle che definiscono i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili e vantaggi economici di qualunque genere, oppure che specificano criteri e modalità per il rilascio di autorizzazioni, accreditamenti, licenze e provvedimenti analoghi, nonché ogni determinazione dirigenziale che la struttura regionale adottante ritenga di pubblicare;
i) gli atti dell'amministrazione regionale di cui sia disposta la pubblicazione in base all'ordinamento vigente;
j) le richieste di referendum regionali, i relativi atti d'indizione e la proclamazione dei risultati.

Nella seconda sezione sono pubblicati gli atti degli enti pubblici e privati e degli organi giurisdizionali dello Stato, di seguito elencati per tipologia:

a) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Puglia o a leggi statali o a conflitti di attribuzione che coinvolgono la Regione Puglia;
b) le ordinanze degli organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità costituzionale relative a leggi regionali;
c) i ricorsi e le ordinanze promossi innanzi alla Corte costituzionale aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale delle leggi della Regione Puglia, insieme ai provvedimenti adottati dalla Corte costituzionale per la definizione di tali giudizi;
d) gli atti di organi statali o comunitari di cui sia prescritta la pubblicazione nel bollettino ufficiale da norma di legge oppure la cui pubblicazione sia disposta dal Presidente della Giunta regionale;
e) gli atti degli enti locali e degli enti pubblici e privati, la cui pubblicazione sia richiesta dagli stessi anche in ragione di prescrizioni normative o regolamentari;
f) tutti gli altri atti di particolare interesse per la Regione Puglia, adottati da qualunque autorità o ente diverso dalla Regione, la cui pubblicazione sia disposta dal Presidente della Giunta regionale o dall'autorità giudiziaria.

Nella terza sezione sono pubblicati tutti gli atti e gli avvisi della Regione e di altri enti pubblici che interessano la collettività regionale la cui pubblicità risponda a esigenze di carattere informativo diffuso, nonché gli atti e avvisi relativi alle procedure di reclutamento del personale o alle procedure di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento a:

a) provvedimenti di approvazione di bandi e avvisi in materia di contratti pubblici;
b) provvedimenti di avvio delle procedure di reclutamento del personale;
c) determinazioni dirigenziali di approvazione delle graduatorie di affidamento e/o di concorso;
d) determinazioni dirigenziali di costituzione delle commissioni di gara e/o di concorso;
e) altri atti delle procedure di affidamento e/o procedure concorsuali la cui pubblicazione sia richiesta da legge.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:
Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

SEZIONE SECONDA

Corte Costituzionale e provvedimenti organi giurisdizionali

SENTENZA TAR PUGLIA BARI (SEZIONE TERZA) 21 maggio 2026, n. 614 - CERTIFICAZIONE DI PASSAGGIO IN GIUDICATO
Ricorso elettorale n. R.G. 246/2026 proposto da Alessandro Antonio Leoci c/ Regione Puglia e Regione Puglia-Ufficio Elettorale Centrale e nei confronti di altri. 4

SENTENZA TAR PUGLIA BARI (SEZIONE TERZA) 21 maggio 2026, n. 617 - CERTIFICAZIONE DI PASSAGGIO IN GIUDICATO
Ricorso elettorale n. R.G. 250/2026 proposto da Giovanni Francesco Stea c/ Regione Puglia e Ministero dell'Interno e nei confronti di altri. 19

SEZIONE SECONDA

Corte Costituzionale e provvedimenti organi giurisdizionali

SENTENZA TAR PUGLIA BARI (SEZIONE TERZA) 21 maggio 2026, n. 614 - CERTIFICAZIONE DI PASSAGGIO IN GIUDICATO

Ricorso elettorale n. R.G. 246/2026 proposto da Alessandro Antonio Leoci c/ Regione Puglia e Regione Puglia-Ufficio Elettorale Centrale e nei confronti di altri.

N. 00246/2026 REG.RIC.

Pubblicato il 21/05/2026

Firmato digitalmente

N. 00614/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00246/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 246 del 2026, proposto da

Alessandro Antonio Leoci, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Tanzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Rossana Lanza e Anna Bucci, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Puglia - Ufficio Elettorale Centrale, non costituito in giudizio;

nei confronti

Giovanni Vurchio, non costituito in giudizio;

Annagrazia Angolano, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello D'Amico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la correzione

- del risultato delle operazioni per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Puglia, svoltesi nei giorni 23 e 24 novembre 2025,

N. 00246/2026 REG.RIC.

ai sensi dell'art. 130, comma 9, cod. proc. amm., con conseguente assegnazione al gruppo di liste denominato "Avanti – Popolari con Decaro candidato Presidente" dei seggi spettanti;

- nonché per l'annullamento del verbale delle operazioni dell'UCR (Ufficio Centrale Regionale), presso la Corte d'Appello di Bari, relativo all'"*Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia del 23 e 24 novembre 2025*" pubblicato in estratto in data 9 gennaio 2026 ed integralmente in data 13 gennaio 2026 e dei relativi Allegati, in particolare nella parte in cui ha dichiarato che il gruppo di liste denominata "*Avanti Popolari con Decaro candidato Presidente*" ha riportato la percentuale di voti validi del 3,78%, escludendolo dall'assegnazione dei seggi e dei successivi calcoli per l'assegnazione dei seggi;

- nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, tra cui i verbali degli uffici circoscrizionali e gli atti di proclamazione degli eletti al Consiglio regionale della Puglia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Annagrazia Angolano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2026 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avvocati Giuseppe Tanzarella, per la parte ricorrente, Marco Lancieri, in sostituzione di Antonello D'Amico, per la controinteressata Angolano; nessuno comparso per la Regione Puglia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Impugnava il ricorrente atti, verbali e la proclamazione degli eletti al Consiglio regionale della Puglia, relative alle elezioni svoltesi in data 23 e 24 novembre 2025.

N. 00246/2026 REG.RIC.

In fatto, punto di doglianza è l'esclusione della APD-Avanti Popolari con Decaro dall'attribuzione di alcun seggio, per mancato superamento della soglia di sbarramento fissata al 4%, da scriversi ad un asserito scorretto calcolo dei voti validi. In base al calcolo effettuato dall'UCR, il gruppo di liste denominato APD (Avanti Popolari con Decaro) ha riportato la percentuale di voti validi pari al 3,78%; mentre, secondo la prospettazione dei ricorrenti, spettava l'attribuzione della percentuale del 4,09%.

In diritto, censurava: *i)* la violazione dell'art. 3 legge n. 241/1090, il difetto di motivazione; *ii)* l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4, legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. *i)*, legge Reg. Puglia 10 marzo 2015, n. 7, in riferimento agli artt. 1, comma 2, 3, 48 e 49 Cost.; *iii)* la violazione degli artt. 3 e 48 Cost., la violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 4, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. *i)*, legge Reg. Puglia 10 marzo 2015, n. 7, l'eccesso di potere per sviamento, il difetto di motivazione.

2.- Si costituiva la resistente Regione Puglia, la quale depositava gli atti del procedimento; resisteva la controinteressata candidata consigliera eletta Annagrazia Angolano. La resistente controdeduceva ampiamente contrastando le tesi di parte ricorrente.

3.- Alla fissata udienza pubblica, dopo ampia discussione, la causa veniva introitata per la decisione.

4.- Il ricorso è infondato.

Torna alla delibazione della giustizia amministrativa, ancora una volta, il risultato delle elezioni della Regione Puglia, ponendosi varie questioni inerenti non già la correttezza delle operazioni elettorali, a pacifica ermeneusi dei precetti normativi, bensì l'interpretazione stessa delle disposizioni normative della legge regionale, che si assume *ex parte* foriera di opinabili chiavi di lettura.

In materia, va subito rammentato che vi sono giudicati della giustizia amministrativa (T.A.R. Puglia, sez. III, 25 gennaio 2021, n. 148, confermata da

N. 00246/2026 REG.RIC.

Cons. St., sez. II, 9 agosto 2021, n. 5838; anche T.A.R. Puglia, sez. III, 22 gennaio 2021, n. 142, confermata da Cons. St., sez. II, 9 agosto 2021, n, 5810),che – deve ritenersi – hanno contribuito a formalizzare un assetto interpretativo, che va assunto come tale, al fine di assicurare la intelligibilità del risultato elettorale regionale (*de iure condito*); resta invece attribuita alla responsabilità del Consiglio regionale la competenza a migliorare *pro futuro* la formulazione di siffatta legge, nel caso modificando le parti ritenute opportune (*de iure condendo*).

Il fulcro del ricorso poggia sul modo in cui l'UCR (ufficio centrale regionale) ha ritenuto di definire il "totale dei voti validi", cui rapportare il calcolo e la quantificazione della soglia di sbarramento; invero, tale soglia di sbarramento percentuale è stata rapportata ai voti validi conseguiti nell'intera regione però – stando alla prospettazione di parte ricorrente – sull'erronea convinzione che la base di calcolo, per la determinazione della percentuale di sbarramento, non consista nella somma dei voti validi conseguiti dalle liste, che competono per l'attribuzione dei seggi, ma dal totale dei voti validi conseguiti da tutti i candidati alla Presidenza della Regione.

Viene, con forza, contestata una simile determinazione della soglia di sbarramento percentuale, in quanto metterebbe in rapporto fattori di calcolo disomogenei; mentre, andrebbe considerato che sono grandezze omogenee i voti conseguiti da una singola lista e i voti totali conseguiti da tutte le liste; non costituirebbero al contrario grandezze omogenee i voti conseguiti dalle singole liste e i voti totali conseguiti da tutti i candidati Presidente. L'art. 15, comma 4, citato disciplinerebbe due fasi distinte, che tali dovrebbero rimanere: la prima guarda alla *governabilità* e attiene all'elezione diretta del Presidente della Giunta; la seconda inerisce la *rappresentatività* e riguarda l'elezione del Consiglio regionale.

Viene, inoltre, aggiunto che le due grandezze in discussione, cioè il totale dei voti validi conseguiti dalle liste e il totale dei voti conseguiti dai candidati Presidente possono non coincidere (e, *de facto*, non coincidono mai), perché la legge elettorale

pugliese prevede: *a)* che l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale sia contemporanea all'elezione dei Consiglieri regionali; *b)* che l'elettore possa votare anche il solo candidato Presidente, senza indicare preferenze di lista; *c)* che l'elettore possa votare solo una lista, ma in tal caso il suo voto si estende automaticamente al candidato Presidente collegato; *d)* il cd. voto disgiunto, cioè la possibilità di votare una lista e un Presidente tra loro non collegati.

È in ragione di una siffatta disciplina che, da un lato, i voti complessivi per l'elezione del Presidente possono essere diversi da quelli complessivi espressi per le liste; dall'altro, che i voti validi espressi per un determinato candidato Presidente possono essere diversi da quelli conseguiti dalle liste che lo appoggiano. Anche nel caso in controversia, si è registrato che le due grandezze non coincidono, sicché si confermerebbe la tesi che vorrebbe mantenere distinti le due operazioni di conteggio dei voti (totale dei voti di lista, distinti dal totale dei voti espressi in favore del candidato Presidente).

Tuttavia, va considerato quanto segue.

L'art. 122, comma 1°, Cost. ha previsto che "*il sistema di elezione […] del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi*"; in attuazione, l'art. 1 legge 2 luglio 2004, n. 165 ha fissato "[...] *in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i princìpi fondamentali concernenti il sistema di elezione […]*"; mentre, il successivo art. 4 (rubricato "*Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione*") dispone che "*le Regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti princìpi fondamentali: a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze […]*".

N. 00246/2026 REG.RIC.

Va ricordato che, per giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale (*ex multis*: Corte cost. 9 febbraio 2017, n. 35; 24 settembre 2015, n. 193; 5 dicembre 2014, n. 275; 13 gennaio 2014, n. 1; 22 luglio 2010, n. 271), il legislatore gode, in materia, di ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale, a condizione però che il suo esercizio non si traduca nell'adozione di una disciplina nel suo complesso che sia manifestamente irragionevole. Per meglio dire, l'individuazione del sistema elettorale ritenuto più idoneo, in un dato contesto storico-politico di riferimento, non è in assoluto esente dal sindacato di costituzionalità, ma per poter essere censurata deve risultare affetta da un vizio di manifesta irragionevolezza.

Nell'elezione del Presidente e del Consiglio della Regione Puglia, i dati normativi rilevanti sono: la legge 17 febbraio 1968, n. 108 ("*Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale*"); la legge 23 febbraio 1995, n. 43 ("*Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*"); la legge Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2 ("*Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale*"), come modificata dalla legge Regione Puglia 10 marzo 2015, n. 7.

L'art. 10 della legge reg. n. 2/2005 (come mod. legge reg. n. 7/2015), che ha modificato la legge n. 108/1968, prevede, allorché passa a modificare l'art. 15 della legge n. 108/1968, attraverso (troppi) richiami incrociati, che l'UCR "*9) determina le percentuali delle cifre elettorali di ciascun gruppo collegato in coalizione, di ciascuna coalizione di gruppi e dei singoli gruppi non collegati ad altri rapportando la cifra elettorale da ciascuno conseguita al totale dei voti validi conseguiti nella regione di cui al numero 2) del presente comma*"; il detto n. 2 prevede che "*il totale dei voti validi conseguiti nella regione*" siano quelli derivanti dalla somma delle "*cifre elettorali regionali di cui al numero 1 del presente comma*", il quale, a sua volta, afferma che "*in primo luogo la cifra elettorale regionale di ciascun candidato presidente*" sia quella che deriva dalla somma delle "*cifre elettorali conseguite da ciascun candidato presidente in tutte le*

circoscrizioni".

Quindi, ai successivi n. 10), n. 11) e n. 12), in diretto rapporto alle disposizioni precedenti, viene posta la regola sull'esclusione dal computo, ai fini del riparto dei seggi, come sopra determinato, delle "*coalizioni di gruppi che hanno ottenuto nell'intera regione meno dell'otto per cento dei voti validi conseguiti nella regione*"; nonché dei "*singoli gruppi non collegati ad altri che hanno ottenuto nell'intera regione meno dell'otto per cento dei voti validi conseguiti nella regione*" e, infine, per quanto maggiormente rileva nella fattispecie concreta in discussione, dei "*gruppi che, anche se uniti in coalizione ad altri, non hanno individualmente superato la soglia del quattro per cento dei voti validi conseguiti nella regione*".

Orbene, la normativa regionale pugliese prevede che la percentuale di ciascun gruppo di liste sia determinata, rapportando la cifra elettorale della lista al totale dei voti validi espressi per i candidati Presidente (art. 15 legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come sostituito dall'art. 8 legge della Regione Puglia 10 marzo 2015, n. 75).

Sul punto, va subito detto che, in materia elettorale, Cons. St., Ad. plen., 10 luglio 1997, n. 13 ha sancito il principio, che resta sempre valido, secondo cui è inammissibile, in materia di disposizioni, che regolano il calcolo dei voti, una interpretazione, che superi la lettera della legge; detta decisione della Plenaria, richiamando la pronuncia del Cons. St., sez. V, 19 aprile 1996, n. 453, ha, *expressis verbis*, statuito che: "*le norme sui procedimenti elettorali riguardano meccanismi matematici, sicché esse non si piegano ad applicazioni che non trovino nella formulazione letterale un indiscusso supporto pena, evidentemente, l'introduzione di criteri matematici di elezione diversi da quelli valutati dal legislatore ed indicati nelle norme medesime*" (nello stesso senso: Cons. St., sez. III, 5 novembre 2019, n. 7541; Cons St., sez. V, 18 agosto 2010, n. 5851).

Più specificamente, Cons St., sez. II, 7 giugno 2021, n. 4311, punto 6.1.1, ha precisato che "*La legge elettorale, per quanto criticabile, esprime una scelta*

politica, che non può essere corretta dal giudice, privilegiando un'interpretazione che non sia corrispondente alla lettera della norma e alla volontà del legislatore per quanto possa essere foriera di minori inconvenienti rispetto a quelli derivanti dalla lettura aderente al dato testuale necessariamente da preferire" (nello stesso senso già Cons. St., sez. III, 30 giugno 2016, n. 2942).

Ciò posto, va ricordato che, su identica questione, si è già espressa la sentenza del T.A.R. Puglia, sez. III, 25 gennaio 2021, n. 148, che ha chiarito che "*il totale dei voti validi riportati da ogni lista, pur se collegata in coalizione, va rapportato al totale dei voti validi conseguiti da ciascun candidato presidente che poi coincide con il totale dei voti validi*". Tale orientamento è stato poi confermato in appello dal Consiglio di Stato, sez. II, 9 agosto 2021, n. 5838, che ha ribadito come "*la norma di riferimento è del tutto perspicua nel far riferimento ai voti espressi in favore dei candidati alla carica di presidente, di guisa che non vi sono margini, secondo il canone* in claris non fit interpretatio*, per accedere ad una lettura di diverso tenore*".

L'esegesi letterale della disposizione, di cui all'art. 15, comma 4, punto n. 9, legge elettorale vigente, conduce l'interprete, seppure con una certa fatica ricostruttiva dovuta ai plurimi richiami incrociati, a ritenere che, in estrema sintesi, per stabilire il superamento della soglia di sbarramento del 4% da parte di ciascun gruppo collegato in coalizione, il totale dei voti validi riportati da ogni lista, pur se collegata in coalizione, va rapportato al totale dei voti validi conseguiti da ciascun candidato Presidente, che poi, nella distribuzione dei seggi allo schieramento politico che nella competizione elettorale è prevalso, coinciderà con il totale dei voti validi assoluti conseguiti dallo stesso.

Né è utile discettare circa la omogeneità o meno dei dati da considerare, sommare, o separare, perché ciò induce verso soluzioni ermeneutiche, che si discostano dalla lettera della legge e che può offrirsi alle più varie e opinabili ricostruzioni di parte, alla vana ricerca di una alternativa postulata migliore *ratio legis*, che non è affatto

univocamente ricavabile dal (faticoso) testo normativo vigente.

Né è possibile evincere dal testo della norma alcun fattore correttivo o perequativo della ponderazione dei voti espressi, pur suggerito nelle impugnative poste, in quanto indeterminato e indeterminabile, sulla base del testo normativo, che invece richiama univocamente i voti validi espressi per il candidato Presidente. Difatti, parte ricorrente ipotizza formule alternative di conteggio dei voti, ma nessuna di queste trova un sicuro addentellato nel dettato normativo, come più sopra riportato.

Né v'è alcuna violazione degli artt. 3 e 48 Cost., in quanto, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza, sia della Coste costituzionale, sia della giustizia amministrativa, l'uguaglianza di voto deve essere garantita nel momento in cui il voto viene espresso e non implica che si estenda al risultato del voto, ossia al peso concreto, che il voto potrà assumere sulla base del (variabile) sistema elettorale applicato (T.A.R. Puglia, sez. II, 17 novembre 2015, n. 1501, che a sua volta richiama Corte cost. 5 dicembre 2014, n. 275 e Cons. St. sez. V, 31 maggio 2011, n. 3254).

D'altro canto, va considerato che tutti i sistemi elettorali, sia proporzionale puro, sia maggioritario, sia proporzionale temperato da soglie ragionevoli di sbarramento, nella concreta applicazione, danno luogo sempre a fenomeni di cd. "dispersione del voto", ovverosia possono determinare che un numero anche apprezzabile dei voti espressi per una lista e/o per un candidato possa non trovare espressione nella attribuzione di seggi nell'assemblea elettiva del caso.

Quanto infine all'obiettato dubbio di legittimità costituzionale della legge regionale pugliese, nel testo vigente, va richiamata, anche su tale punto, la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. II, 9 agosto 2021, n. 5838, la quale ha affrontato *ex professo* la questione, affermando che "*l'esito applicativo della disciplina regionale comporta […] un innalzamento della soglia di sbarramento che tuttavia, per la sua entità, rientra nel* range *entro il quale si dispiega la discrezionalità del legislatore regionale*".

Per meglio dire – sottolinea il Collegio – il raggiungimento delle soglie di

sbarramento del 4% per singola lista costituisce nella sostanza, stando al peculiare meccanismo elettorale ideato dal legislatore regionale, una condizione *necessaria*, ma da sola *non sufficiente*, per poter concorrere al riparto dei seggi. Per quanto opinabile *ex parte* sia, un tal sistema elettorale rientra nel margine di discrezionalità consentibile al legislatore regionale, in quanto si è nella sostanza inteso sottoporre la *rappresentatività meritevole* dell'attribuzione di seggi ad un vaglio, per così dire, "rinforzato" di tenuta sia nel rapporto con le altre liste concorrenti sia nel rapporto con l'intera coalizione (nel massimo dei voti espressi e per le liste e per il candidato Presidente), che è risultata, all'esito delle votazioni, maggioritaria. V'è una sorta di meccanismo di concorrenza all'interno della stessa coalizione, per cui il superamento del 4% costituisce la soglia minima di accesso; ma la ripartizione effettiva dei seggi disponibili avviene, all'interno della coalizione, in rapporto al totale dei voti validi espressi per tutta la coalizione e per l'elezione del Presidente e, quindi, dal contributo espresso ai fini dell'elezione di quest'ultimo.

In sostanza, un simile meccanismo assicura l'*efficienza* della rappresentatività della coalizione. Resta allora confermato l'obiettivo voluto dall'art. 1 legge 2 luglio 2004, n. 165, in quanto il sistema elettorale della Regione Puglia, seppur dal lessico nient'affatto pregevole, "*agevol[a] la formazione di stabili maggioranze*" e, altresì, "*assicur[a] la rappresentanza delle minoranze*", che abbiano sì superato la soglia minima di sbarramento, ma inoltre abbiano sufficiente rappresentatività in rapporto alle altre liste, all'interno della coalizione, ai fini dell'attribuzione effettiva dei seggi disponibili.

Per invero, stando all'insegnamento ricavabile dalla sentenza della Corte cost. 21 dicembre 2018, n. 239, può ipotizzarsi un'eccessiva restrizione dell'accesso alla formazione del Consiglio regionale, solo nella misura in cui la lesione alla proporzionalità pura della rappresentanza, si configuri nel caso di "soglie eccessivamente alte"; più in dettaglio, la Corte costituzionale ha ricordato che soltanto una soglia posta ad oltre il 5% risulta *ex se* irragionevole; ciò stando al

parametro adottato dalla decisione del Consiglio dell'Unione 2002/772/CE, che ha sostituito l'originario art. 2 dell'Atto di Bruxelles del 1976, con gli artt. 2, 2-*bis* e 2-*ter*. Segnatamente, l'art. 2-*bis* citato ammette che «*Gli Stati membri possono prevedere la fissazione di una soglia minima per l'attribuzione dei seggi»* e dispone che una *«[t]ale soglia non deve essere fissata a livello nazionale oltre il 5% dei suffragi espressi*».

In altra occasione, in ordine ad una similare legge regionale, la sentenza della Corte cost. 24 settembre 2015, n. 193 ha evidenziato, da un lato, che "*la previsione di soglie di sbarramento e delle relative modalità di applicazione sono tipiche manifestazioni della discrezionalità del legislatore che intenda evitare la frammentazione della rappresentanza politica e contribuire alla governabilità*" e, dall'altro lato, che "*quanto al censurato collegamento tra l'operatività della soglia e il risultato elettorale del candidato Presidente, esso appare coerente con la forma di governo regionale prevista dalla Costituzione per il caso del Presidente direttamente eletto, la quale valorizza il vincolo che lega il Consiglio regionale al Presidente eletto in forza del principio del* simul stabunt, simul cadent".

In ultima analisi, seppur è vero che, a seguire il particolare meccanismo di calcolo del legislatore regionale pugliese, si introduce un coefficiente variabile, nel momento in cui i voti espressi in favore delle liste non coincide mai con quello espresso in favore dei candidati alla Presidenza, è anche vero che una simile discrasia rientra nel *range*, entro cui può dispiegarsi la discrezionalità del legislatore regionale (entro il 5%); tanto vero è che la differenza di computo, che hanno restituito le simulazioni di parte ricorrente (intrinsecamente opinabili), vede comunque un ricalcolo della percentuale, che si aggira intorno ad un dato collocato all'incirca all'1%, rispetto al dato finale ufficialmente registrato, che si attesta comunque al di sotto del limite del 5% per lista.

Nel caso di specie, atteso il ridotto scostamento di voti derivante dalla considerazione anche di quelli espressi soltanto in favore dei candidati Presidente, non si rileva alcun rilevante aumento della soglia minima prevista, tale da eccedere

i limiti propri della discrezionalità, che compete al legislatore nella disciplina della materia elettorale (da ultimo, Corte cost. 21 dicembre 2018, n. 239).

Invero, va osservato che la Corte cost. 9 febbraio 2017, n. 35 "*ha sempre riconosciuto al legislatore un'ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale che ritenga più idoneo in relazione al contesto storico-politico in cui tale sistema è destinato ad operare, riservandosi una possibilità di intervento limitata ai casi nei quali la disciplina introdotta risulti manifestamente irragionevole (sentenze n. 1 del 2014, n. 242 del 2012, n. 271 del 2010, n. 107 del 1996, n. 438 del 1993, ordinanza n. 260 del 2002)*"; Corte cost., 21 dicembre 2018, n. 239 ha pure ricordato che "*L'individuazione del sistema elettorale ritenuto più idoneo in relazione al contesto storico-politico di riferimento, pertanto, non è, in assoluto, esente dal sindacato di costituzionalità, ben potendo essere censurata qualora risulti affetta da un vizio di manifesta irragionevolezza*"; ma, per Corte cost. 3 gennaio 2014, n. 1, "*il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale*".

Orbene, non si è mancato di rilevare che, con le espressioni "*clausole o soglie di sbarramento*", come precisato da Corte cost. 21 dicembre 2018, n. 239, "*si allude alla previsione di una percentuale minima di voti necessaria alla lista o alla coalizione di liste per accedere alla ripartizione dei seggi, con la conseguenza che la lista o la coalizione che non raggiunge la soglia non ha diritto ad alcun seggio (a meno che non sia prevista una forma di recupero dei resti anche a suo vantaggio). Queste soglie sono solitamente previste nei sistemi elettorali di tipo proporzionale o in quelli misti che hanno una quota di seggi assegnata con criterio proporzionale, finendo per questo con il costituire una regola integrativa del sistema proporzionale*".

Lo sviluppo storico della natura delle assemblee parlamentari o comunque sia

rappresentative, anche a livello regionale, ha imposto la necessità di superare la prospettiva del computo dei voti espressi quale asettica registrazione proporzionale della pluralità socio-politica, per abbracciare meccanismi idonei ad assicurare efficacia ed efficienza del procedimento decisionale sia deliberativo assembleare sia di governo, attraverso l'adozione di meccanismi di "ponderazione" del voto espresso, che viene computato e soppesato, senza mai perdere la caratterizzazione della rappresentatività, secondo metri di misurazione, che possono essere di volta in volta rapportati alla dimensione territoriale totale o parziale (provinciale) e/o alla dimensione del peso della singola lista e/o di coalizione di liste e/o di riconducibilità o meno alla figura del Presidente, nel caso di elezione diretta dello stesso, in base a opzioni variabili, che rispondono a scelte informate a criteri politologici.

Siffatte scelte sono poi tradotte nell'espressione di un testo normativo, che va preso alla lettera, senza pretendere di poter inferire correttivi giuridici ispirati ad una presunta alternativa *ratio* o a dimensioni, che più verosimilmente conducono a scelte, che condividono alternative impostazioni politologiche, non accoglibili sul terreno (più ristretto) della giurisdizione, che ha il compito esclusivo di vagliare, se compulsata da un ricorso, nella peculiare materia della legge elettorale, profili d'illegittimità chiari e immediatamente percepibili e giammai opinabili inopportunità della legge e/o della concreta attività amministrativa posta in essere dai competenti organi, ai fini della proclamazione degli eletti.

Il legislatore regionale pugliese ha inteso, con tutta evidenza, attribuire alla soglia di sbarramento il compito di ammettere al riparto dei seggi solo liste dotate di rappresentatività complessiva superiore al 4% del totale dei voti validi, non già del totale dei voti espressi per le sole liste.

Di conseguenza, le censure d'illegittimità così come articolate non hanno fondamento e il contestato risultato elettorale resta intangibile.

5.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va respinto.

6.- Le spese del giudizio, per la peculiarità e complessità delle questioni poste,

vanno compensate tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Dispone, ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.p.a., l'immediata trasmissione, a cura della Segreteria del Tribunale, di copia della presente sentenza al Presidente e alla Giunta della Regione Puglia e al Prefetto della Provincia di Bari, per quanto di competenza.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Blanda, Presidente

Lorenzo Ieva, Consigliere, Estensore

Lorenzo Mennoia, Referendario

L'ESTENSORE
Lorenzo Ieva

IL PRESIDENTE
Vincenzo Blanda

IL SEGRETARIO

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari

Ufficio Archivio

Prot. n. 12963/2026

Vista la richiesta di certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c., inerente la sentenza di questo Tribunale n. 614/2026, depositata dall' Avv. Anna Bucci, per conto di parte resistente, in data 4 novembre 2026, prot. n. 2026012730 e successive integrazioni;

Visti i registri informatici e gli atti d'ufficio ed, in particolare,

Vista la conferma del mancato deposito di ricorsi in appello avverso la suddetta sentenza, fornita in data 10 novembre 2026 dalla Segreteria del Consiglio di Stato nelle modalità indicate dalla nota del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, n. 25153/2015;

SI CERTIFICA

che avverso la sentenza della III Sezione di questo Tribunale, n. 614/2026, pubblicata in data 21 maggio 2026 in esito al ricorso n. 246/2026 R.G. (LEOCI ALESSANDRO ANTONIO C\ REGIONE PUGLIA + Altri), alla data del 9 novembre 2026, non risultano proposti ricorsi in appello nei termini di legge né, ai sensi degli artt. 367, 369, comma 3, c.p.c. e 123 disp. att. c.p.c., risulta presentato ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.

Si attesta, altresì, che, alla data del 9 novembre 2026, non risulta depositato ricorso per revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c.

Il presente certificato è rilasciato all' avv. Anna Bucci esente da ogni imposta, bollo e diritti di cancelleria, trattandosi di procedimento in materia elettorale.

Bari il 10 novembre 2026

Il funzionario

dott.ssa Virginia RICCO

Virginia Ricco 10.11.2026 10:03:18 GMT+00:00

SENTENZA TAR PUGLIA BARI (SEZIONE TERZA) 21 maggio 2026, n. 617 - CERTIFICAZIONE DI PASSAGGIO IN GIUDICATO

Ricorso elettorale n. R.G. 250/2026 proposto da Giovanni Francesco Stea c/ Regione Puglia e Ministero dell'Interno e nei confronti di altri.

N. 00250/2026 REG.RIC.

Pubblicato il 21/05/2026

Firmato digitalmente

N. 00617/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00250/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 250 del 2026, proposto da

Giovanni Francesco Stea, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Lofoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Rossana Lanza e Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Bari, via Melo, 97;

nei confronti

N. 00250/2026 REG.RIC.

Giulio Scapato, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Gaetano Scoca, Giacomo Pietro Mescia e Giuseppe Mescia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ubaldo Pagano, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Loiodice, Michelangelo Pinto e Pasquale Procacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Cosimo Borraccino, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Cecinato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Annagrazia Angolano, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonello D'Amico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Massimiliano Di Cuia, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Ciaccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Rosa Barone, Cataldo Basile, Loredana Capone, Luigi Caroli, Cristian Casili, Napoleone Cera, Debora Ciliento, Gianfranco De Blasi, Giovanni De Leonardis, Domenico De Santis, Paolo Soccorso Dell'Erba, Rossella Falcone, Andrea Ferri, Giuseppe Fischetti, Nicola Gatta, Tommaso Gioia, Maria La Ghezza, Marcello Lanotte, Sebastiano Giuseppe Leo, Isabella Lettori, Luigi Lobuono, Antonio Matarrelli, Paride Mazzotta, Silvia Miglietta, Stefano Minerva, Anna Carmela Minuto, Paolo Pagliaro, Francesco Paolicelli, Ruggiero Passero, Donato Pentassuglia, Renato Perrini, Raffaele Piemontese, Fabio Saverio Romito, Nicola Rutigliano, Antonio Paolo Scalera, Tommaso Scatigna, Antonio Scianaro, Felice Antonio Spaccavento, Antonia Spina, Graziamaria Starace, Saverio Tammacco, Antonio Tutolo, Elisabetta Vaccarella, Giampaolo Vietri, Giovanni Vurchio e Antonio Decaro, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

N. 00250/2026 REG.RIC.

Partito Democratico della Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Gruppo Consiglio Regionale Puglia "Partito Democratico", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Mastrolia, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Lecce, viale XXV Luglio 2/B;

per l'annullamento

del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'appello di Bari del 9 gennaio 2026 avente ad oggetto "*Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Puglia del 23 e 24 novembre 2025*".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di Giulio Scapato, di Ubaldo Pagano, di Cosimo Borraccino, di Annagrazia Angolano e di Massimiliano Di Cuia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2026 il dott. Lorenzo Mennoia e uditi per le parti i difensori, avv.ti Fabrizio Lofoco per la parte ricorrente; Fabrizio Cecinato, anche in sostituzione di Nicola Ciaccia, per Di Cuia; Giuseppe Mescia, anche su delega di Franco Gaetano Scoca, per il controinteressato Scapato; Michelangelo Pinto per il controinteressato Pagano; Marco Lancieri, in sostituzione di A. D'Amico, per il controinteressato Angolano; Pierluigi Balducci, per il Partito Democratico della Puglia; Rocco A. Pignataro, in sostituzione di Domenico Mastrolia, per il Gruppo consiliare presso il Consiglio Regionale della Puglia "P.D."; l'avv. dello

N. 00250/2026 REG.RIC.

Stato Enrico Giannattasio è presente nelle preliminari; nessuno è comparso per Dell'Erba e per la Regione Puglia.

FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 130 del codice del processo amministrativo, in qualità di elettore e anche di candidato non eletto, l'annullamento e la correzione delle operazioni elettorali regionali della Puglia del 23 e 24 novembre 2025, del verbale di proclamazione degli eletti, della deliberazione regionale di convalida degli eletti e degli atti presupposti, nella parte in cui la lista di cui fa parte è stata esclusa dalla ripartizione dei seggi e nella parte in cui la distribuzione finale dei seggi tra le circoscrizioni avrebbe determinato un risultato lesivo della rappresentatività territoriale. Ha chiesto, in conseguenza, la riammissione della propria lista al riparto dei seggi, la correzione del risultato elettorale e la propria proclamazione quale Consigliere regionale. In via subordinata, ha chiesto la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale della normativa elettorale regionale.

1.1. Ha allegato di avere partecipato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale in una lista collegata al candidato Presidente poi risultato eletto e che, all'esito dello scrutinio, la sua lista ha conseguito circa 54.300 voti. Ha allegato che l'Ufficio centrale regionale ha escluso la lista dalla ripartizione dei seggi, calcolando la soglia di sbarramento del 4 per cento rapportando i voti di lista al totale dei voti validi espressi per i candidati alla Presidenza, anziché al totale dei voti validi espressi per le sole liste circoscrizionali, determinando così una percentuale inferiore al 4 per cento. Ha allegato, inoltre, che il meccanismo di attribuzione dei seggi ha prodotto uno slittamento di seggi tra circoscrizioni, con una distribuzione finale ritenuta distorsiva rispetto alla proporzione demografica dei territori, in particolare con una sotto-

rappresentazione delle circoscrizioni più popolose e una sovra-rappresentazione di quelle meno popolose.

1.2. Il ricorrente ha dedotto la violazione del principio di rappresentatività territoriale nella distribuzione dei seggi, sostenendo che il meccanismo di recupero dei resti nel collegio unico regionale, la redistribuzione nelle circoscrizioni e l'attribuzione del premio di maggioranza avrebbero prodotto uno slittamento sistematico e strutturale dei seggi tra circoscrizioni, in contrasto con gli artt. 1, 3 e 48 della Costituzione e con lo Statuto regionale. Ha dedotto la violazione del principio di uguaglianza del voto, sostenendo che la distribuzione finale dei seggi avrebbe determinato una disparità nel peso del voto tra i diversi territori, danneggiando quelli più popolosi e che avrebbe diritto ad una maggiore rappresentanza in seno al Consiglio regionale. Ha dedotto la violazione degli artt. 117 e 122 della Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 2 luglio 2004 n. 165, sostenendo che il sistema elettorale pugliese eccederebbe i limiti della discrezionalità legislativa regionale in materia di rappresentanza delle minoranze e delle circoscrizioni con minore consistenza demografica e di equilibrio tra governabilità e rappresentanza (motivi I, II e III).

Ha dedotto, inoltre, l'erroneità del calcolo della soglia di sbarramento del 4 per cento, sostenendo che la base di calcolo dovrebbe essere costituita dai soli voti validi di lista, con esclusione dei voti espressi per i candidati alla Presidenza, e proponendo un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa (motivo IV).

In via subordinata, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4, punto n. 9, della legge 17 febbraio 1968 n. 108, come modificato dalla legge regionale della Puglia 10 marzo 2015 n. 7, per contrasto con gli artt. 1, 3, 48, 51, 117 e 122 della Costituzione, sotto i profili della irragionevolezza, sproporzione e compressione della rappresentanza democratica e territoriale (motivo V).

2. Si è costituita la Regione Puglia con memoria di stile, rimettendosi alla decisione del Collegio.

N. 00250/2026 REG.RIC.

3. Si è costituita l'Amministrazione statale, resistendo al ricorso.

4. Parte ricorrente ha notificato il ricorso a tutti i candidati eletti. Di questi, se ne sono costituiti cinque, resistendo al ricorso.

5. Sono intervenuti nel giudizio anche il gruppo consiliare regionale del PD e, direttamente, il Partito Democratico.

6. All'udienza del giorno 20.05.2026 la causa, discussa congiuntamente agli altri ricorsi elettorali chiamati in pari data, è passata in decisione.

7. In via pregiudiziale, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, estraneo alla competizione elettorale regionale.

8. Sempre in via pregiudiziale, va dichiarato il difetto di legittimazione ad intervenire nel giudizio da parte del Gruppo consiliare, formatosi in seno all'organo regionale rappresentativo, trattandosi di una mera articolazione del Consiglio medesimo (Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 8145 del 2010) e priva, conseguentemente, del potere di rappresentanza della Regione, peraltro costituita in questa sede per mezzo del suo legale rappresentante.

9. Con riguardo agli interventi, questi sono ammissibili poiché le parti intervenute non sono decadute da alcuna azione personale ma hanno fatto valere, più semplicemente, un interesse oppositivo all'accoglimento del ricorso: possono intervenire e accettare lo stato e il grado in cui il giudizio si trova, anche formulando difese orali nel corso della discussione.

10. Con riguardo alla tempestività delle costituzioni delle parti controinteressate, l'art. 130 c.p.a. impone la costituzione entro quindici giorni dal perfezionamento della notifica nei loro confronti. Occorre distinguere tra le diverse posizioni come segue.

La notifica nei confronti di Scarpato e di Pagano si sono perfezionate il 10.02.2026 e le loro costituzione sono rispettivamente del 24.02.2026 e del 25.02.2026. Lo stesso per Borracino, la cui notifica a mezzo posta si è perfezionata per il destinatario il

13.02.2026 e la costituzione è del 28.02.2026. Tali costituzioni in giudizio sono quindi tempestive.

11. Sono invece tardive quelle di Angolano e Di Cuia, poiché perfezionatesi per entrambi il 10.02.2026 (via PEC), mentre le costituzioni sono rispettivamente del 28.02.2026 e del 05.03.2026, come peraltro eccepito dalla parte ricorrente nel corso della discussione.

12. Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.

13. Con riguardo ai motivi I, II e III, relativi alla distribuzione territoriale dei seggi, allo slittamento tra circoscrizioni e alla dedotta disparità nel peso del voto, va preliminarmente accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Partito Democratico.

Nel giudizio elettorale, è onere del ricorrente non solo formulare censure specifiche, indicando la natura dei vizi denunciati e l'ambito oggettivo delle operazioni contestate, ma anche allegare in che modo le irregolarità dedotte, alterando la manifestazione del voto, comportino l'illegittimità del risultato proclamato e l'ottenimento di quello auspicato (Cons. Stato, Sez. V, n. 3381 del 2015). La domanda di correzione del risultato elettorale, ai sensi dell'art. 130, comma 9, c.p.a., presuppone che il ricorrente indichi quale assetto alternativo dell'organo il giudice dovrebbe instaurare in luogo di quello proclamato.

Nel caso di specie, invece, il ricorrente contesta in termini strutturali il meccanismo di distribuzione dei seggi tra le circoscrizioni, ma non indica quale sarebbe la distribuzione alternativa dei seggi, non specifica quali consiglieri attualmente proclamati verrebbero esclusi, non formula una tavola di riparto completa dei 50 seggi tra tutte le liste ammesse. Il ricorso si limita a prospettare tabelle riepilogative di carattere astratto, riferite alla proporzione tra seggi e popolazione, senza mai tradurle in un elenco nominativo di eletti ed esclusi. In sostanza, il ricorrente chiede al giudice di ricostruire autonomamente un modello alternativo di attribuzione dei seggi,

verificando solo a valle di tale operazione se vi sia spazio per la sua elezione. Un simile modo di procedere eccede la funzione del giudizio elettorale, che è di verifica della regolarità delle operazioni e di eventuale correzione del risultato sulla base di un *petitum* determinato, e non di ridisegno del sistema di riparto.

I motivi I, II e III sono pertanto inammissibili per difetto di specificità della domanda correttiva. Ciò vale a prescindere dalla spendita della legittimazione a ricorrere di cittadino-elettore che di candidato non eletto.

14. Nel merito, per ragioni di priorità logica, occorre esaminare le censure relative al calcolo della soglia di sbarramento del 4 per cento (motivi IV e V), che presentano un *petitum* correttivo sufficientemente determinato: il ricorrente indica che, ricalcolando la soglia sui soli voti di lista, la lista supererebbe lo sbarramento e il ricorrente verrebbe eletto quale capolista nella circoscrizione di pertinenza.

La questione non attiene alla correttezza delle operazioni elettorali, ma all'interpretazione delle disposizioni normative della legge elettorale regionale in ordine al criterio di calcolo della soglia di sbarramento. Sul punto, la questione non è nuova.

La normativa applicabile si compone della legge 17 febbraio 1968 n. 108, della legge 23 febbraio 1995 n. 43 e della legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005 n. 2, come modificata dalla legge della Regione Puglia 10 marzo 2015 n. 7.L'art. 10 della legge regionale n. 2 del 2005, come modificato dalla legge regionale n. 7 del 2015, interviene sull'art. 15 della legge n. 108 del 1968 e prevede, al comma 4, punto n. 9, che l'Ufficio centrale regionale "*determina le percentuali delle cifre elettorali di ciascun gruppo collegato in coalizione, di ciascuna coalizione di gruppi e dei singoli gruppi non collegati ad altri rapportando la cifra elettorale da ciascuno conseguita al totale dei voti validi conseguiti nella regione di cui al numero 2 del presente comma*". Il punto n. 2, a sua volta, prevede che il "*totale dei voti validi conseguiti nella regione*" derivi dalla somma delle cifre elettorali regionali di cui al punto n. 1, il quale stabilisce che

la cifra elettorale regionale di ciascun candidato Presidente è data dalla somma delle cifre elettorali conseguite da ciascun candidato Presidente in tutte le circoscrizioni. I successivi punti n. 10, n. 11 e n. 12 pongono la regola sull'esclusione dal riparto dei seggi delle coalizioni che hanno ottenuto meno dell'8 per cento dei voti validi conseguiti nella regione, dei singoli gruppi non collegati che hanno ottenuto meno dell'8 per cento e dei gruppi che, anche se uniti in coalizione, non hanno individualmente superato la soglia del 4 per cento dei voti validi conseguiti nella regione.

La norma, dunque, attraverso una concatenazione di rinvii interni, individua come base di calcolo per la soglia di sbarramento i voti validi espressi per i candidati Presidente, e non i voti espressi per le sole liste circoscrizionali. La prospettazione del ricorrente, secondo cui la base di calcolo dovrebbe essere costituita dai soli voti di lista, non trova riscontro nel testo normativo.

In materia elettorale, il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 13 del 1997 ha stabilito che le norme sui procedimenti elettorali riguardano meccanismi matematici e non si prestano ad applicazioni che non trovino nella formulazione letterale un indiscusso supporto, pena l'introduzione di criteri di elezione diversi da quelli voluti dal legislatore. Su identica questione, il TAR Puglia si è già pronunciato con la sentenza n. 148 del 2021, poi confermata dal Consiglio di Stato, Sez. II, n. 5838 del 2021, chiarendo che il totale dei voti validi riportati da ogni lista va rapportato al totale dei voti validi conseguiti da ciascun candidato Presidente e che tale grandezza coincide con il totale dei voti validi cui la norma fa espresso riferimento. Il Consiglio di Stato, nella medesima pronuncia, ha ribadito che la norma è del tutto perspicua nel riferirsi ai voti espressi in favore dei candidati alla carica di Presidente e che non vi sono margini per una lettura di diverso tenore. L'esistenza di un giudicato su identica questione interpretativa concorre ad assicurare la prevedibilità del risultato elettorale.

Il motivo IV è pertanto infondato.

15. Non è fondata neppure la questione di legittimità costituzionale sollevata con il motivo V.

La Corte costituzionale ha costantemente affermato che il legislatore gode in materia elettorale di ampia discrezionalità, a condizione che il suo esercizio non si traduca nell'adozione di una disciplina manifestamente irragionevole (Corte Cost. n. 35 del 2017, n. 193 del 2015, n. 275 e n. 1 del 2014, n. 271 del 2010). La previsione di soglie di sbarramento e delle relative modalità di applicazione costituisce una tipica manifestazione di tale discrezionalità, finalizzata ad evitare la frammentazione della rappresentanza politica e a contribuire alla governabilità (Corte Cost. n. 193 del 2015).

Il collegamento tra l'operatività della soglia e il risultato elettorale del candidato Presidente è coerente con la forma di governo regionale prevista dalla Costituzione per il caso del Presidente direttamente eletto, che valorizza il vincolo tra il Consiglio regionale e il Presidente eletto in forza del principio del *simul stabunt, simul cadent* (Corte Cost. n. 193 del 2015).

Il meccanismo di calcolo previsto dalla legge regionale pugliese determina uno scostamento contenuto rispetto al valore nominale della soglia, che resta al di sotto del limite del 5 per cento individuato dalla Corte costituzionale come parametro di ragionevolezza (Corte Cost. n. 239 del 2018). Il richiamo all'art. 117 della Costituzione non aggiunge un parametro autonomo alla censura, poiché i principi fondamentali statali in materia elettorale regionale trovano la propria sede specifica nell'art. 122, primo comma, della Costituzione e nella legge 2 luglio 2004 n. 165, già esaminati. La questione di legittimità costituzionale è pertanto manifestamente infondata.

16. In ogni caso, anche a voler superare il profilo di inammissibilità dei i motivi I, II e III nei termini indicati sopra, gli stessi sarebbero, per un verso, privi di utilità per il ricorrente-candidato e, comunque, infondati.

Da un lato, infatti, la lista del ricorrente, non avendo superato la soglia del 4 per cento per le ragioni indicate al capo precedente, è legittimamente esclusa dal riparto dei seggi. Ne consegue che le censure relative alla distribuzione territoriale dei seggi, allo slittamento tra circoscrizioni e alla dedotta disparità nel peso del voto non sono sorrette da un interesse concreto e attuale: nessuna diversa distribuzione dei seggi tra le circoscrizioni potrebbe determinare l'elezione del ricorrente, la cui lista non partecipa al riparto.

17. Per altro verso, valorizzando la legittimazione attiva del ricorrente quale cittadino pugliese - e che avrebbe pertanto interesse al rispetto delle regole elettorali, i motivi - da trattare congiuntamente - vanno respinti nel merito.

Parte ricorrente muove dalla premessa che il meccanismo elettorale pugliese produrrebbe una distorsione strutturale della rappresentanza territoriale, poiché il sistema di recupero dei resti nel Collegio Unico Regionale, la redistribuzione dei seggi nelle circoscrizioni e l'attribuzione del premio di maggioranza determinerebbero un trasferimento sistematico di seggi dalle circoscrizioni più popolose a quelle meno popolose, alterando il rapporto tra popolazione e rappresentanza e comprimendo il principio di uguaglianza del voto (discriminazione al contrario). La tesi non è fondata.

Il procedimento elettorale regionale pugliese, come già chiarito da questo Tribunale nella sentenza n. 544 del 2026, si articola in due fasi logicamente distinte ma funzionalmente unitarie: la prima, di natura proporzionale, relativa a 23 seggi attribuiti mediante quozienti pieni e recupero dei resti; la seconda, relativa ai restanti 27 seggi comprensivi della quota derivante dal premio di maggioranza. Nella prima fase, la rappresentanza proporzionale dei territori si realizza attraverso i quozienti pieni: ogni circoscrizione riceve un numero di seggi corrispondente alla propria forza elettorale divisa per il quoziente circoscrizionale. Le circoscrizioni demograficamente più rilevanti dispongono di un numero maggiore di seggi da distribuire (Bari nel numero di 7, ad esempio, contro BAT che ne assegna solo 2) e i voti che raggiungono il

quoziente producono seggi direttamente. Una circoscrizione grande che ha ottenuto molti seggi a quoziente pieno genera, per ciò stesso, un residuo proporzionalmente contenuto: la sua forza elettorale si è già tradotta in rappresentanza. Una circoscrizione più piccola, che non ha raggiunto il quoziente pieno nella medesima misura, genera invece un residuo proporzionalmente più elevato. La graduatoria dei voti residuati non distribuisce voti, ma colloca seggi: individua le circoscrizioni nelle quali il consenso espresso non ha ancora trovato adeguata traduzione nella distribuzione geografica dei seggi all'interno del medesimo gruppo di liste (TAR Puglia, Bari, Sez. III, n. 544 del 2026).

La circoscrizione prima in graduatoria non è la circoscrizione più forte in assoluto, ma quella nella quale il divario tra consenso espresso e rappresentanza già conseguita è maggiore in proporzione al quoziente. Lo scostamento dalla proporzione demografica che il ricorrente lamenta non è dunque un effetto patologico del sistema, ma il complemento aritmetico del meccanismo proporzionale stesso: la graduatoria dei resti interviene per distribuire ciò che la matematica dei quozienti non è riuscita a tradurre in seggi diretti, e opera strutturalmente in direzione opposta rispetto alla fase dei quozienti, bilanciandola. Accogliere la tesi del ricorrente significherebbe imporre che le circoscrizioni più popolose siano premiate sia nella fase dei quozienti pieni, dove la loro dimensione le avvantaggia strutturalmente, sia nella fase dei resti, dove la loro dimensione riduce il residuo proporzionale: il che equivarrebbe a una doppia valorizzazione della medesima forza elettorale (TAR Puglia, Bari, Sez. III, n. 544 del 2026).

Il sistema dei resti assolve una funzione di riequilibrio territoriale: garantisce che anche le circoscrizioni meno popolose, nelle quali il consenso espresso non ha raggiunto il quoziente pieno nella medesima misura delle circoscrizioni più grandi, trovino una traduzione della propria forza elettorale nella composizione del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale, infatti, non rappresenta soltanto una somma di

individui in proporzione alla popolazione, ma anche le comunità territoriali nelle quali la Regione si articola, e il meccanismo di distribuzione dei seggi tra le circoscrizioni è lo strumento attraverso il quale tale esigenza trova attuazione. Eliminare tale sistema o subordinarlo a un criterio di pura forza numerica significherebbe privare le circoscrizioni minori di ogni possibilità di compensazione, concentrando l'intera capacità rappresentativa nelle circoscrizioni demograficamente prevalenti.

Quanto alla dedotta violazione del principio di uguaglianza del voto, il principio sancito dagli artt. 3 e 48 della Costituzione opera sul piano dell'espressione del suffragio e garantisce che ciascun elettore disponga di un voto di eguale valore formale, non che la traduzione meccanica dei voti in seggi produca un rapporto identico tra voti e seggi in ogni circoscrizione e in ogni fase del procedimento. Una variazione di tale rapporto è fisiologica in qualsiasi sistema che combini quozienti e resti e non integra, di per sé, una violazione costituzionale. La Corte costituzionale ha costantemente riconosciuto che il legislatore gode in materia elettorale di ampia discrezionalità nella conformazione dei meccanismi di traduzione dei voti in seggi, a condizione che il risultato non sia manifestamente irragionevole (Corte Cost. n. 35 del 2017, n. 193 del 2015). Nel caso di specie, lo scostamento rispetto alla proporzione demografica non è il frutto di una scelta arbitraria del legislatore, ma la conseguenza intrinseca del funzionamento del sistema dei resti, che il legislatore ha legittimamente adottato per bilanciare la rappresentanza di tutti i territori, evitando che le circoscrizioni più grandi assorbano l'intera capacità rappresentativa a scapito delle circoscrizioni minori. Il richiamo agli artt. 117 e 122 della Costituzione e ai principi fondamentali della legge 2 luglio 2004 n. 165 non aggiunge un parametro autonomo alla censura: l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle minoranze e l'equilibrio tra governabilità e rappresentanza, cui il legislatore regionale è tenuto, non implica una corrispondenza rigida tra popolazione e seggi in ogni fase del procedimento

elettorale, ma vieta soltanto discipline che comprimano la rappresentanza in misura manifestamente sproporzionata, il che non si verifica nel caso di specie.

I motivi I, II e III sono pertanto infondati.

18. In definitiva, il ricorso va in parte dichiarato inammissibile e, in ogni caso, è infondato nel merito.

19. Le spese del giudizio, per la peculiarità e complessità delle questioni poste, possono compensarsi tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e, in ogni caso, infondato.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Blanda, Presidente

Lorenzo Ieva, Consigliere

Lorenzo Mennoia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

N. 00250/2026 REG.RIC.

Lorenzo Mennoia **Vincenzo Blanda**

IL SEGRETARIO

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari

Ufficio Archivio

Prot. n. 12964/2026

Vista la richiesta di certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c., inerente la sentenza di questo Tribunale n. 617/2026, depositata dall' Avv. Anna Bucci, per conto di parte resistente, in data 4 novembre 2026, prot. n. 2026012728 e successive integrazioni;

Visti i registri informatici e gli atti d'ufficio ed, in particolare,

Vista la conferma del mancato deposito di ricorsi in appello avverso la suddetta sentenza, fornita in data 10 novembre 2026 dalla Segreteria del Consiglio di Stato nelle modalità indicate dalla nota del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, n. 25153/2015;

SI CERTIFICA

che avverso la sentenza della III Sezione di questo Tribunale, n. 617/2026, pubblicata in data 21 maggio 2026 in esito al ricorso n. 250/2026 R.G. (STEA GIOVANNI FRANCESCO C\ REGIONE PUGLIA + Altri), alla data del 9 novembre 2026, non risultano proposti ricorsi in appello nei termini di legge né, ai sensi degli artt. 367, 369, comma 3, c.p.c. e 123 disp. att. c.p.c., risulta presentato ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.

Si attesta, altresì, che, alla data del 9 novembre 2026, non risulta depositato ricorso per revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c.

Il presente certificato è rilasciato all' avv. Anna Bucci esente da ogni imposta, bollo e diritti di cancelleria, trattandosi di procedimento in materia elettorale.

Bari il 10 novembre 2026

Il funzionario

dott.ssa Virginia RICCO

Virginia Ricco 10.11.2026 10:03:18 GMT+00:00

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6372
Sito internet: https://burp.regione.puglia.it
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Responsabile **Dott.ssa Maddea MICCOLIS**

Maddea
Miccolis
16.11.2026
16:42:35
GMT+01:00

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)